



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



## Documento di consultazione n. 1/2016

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.**

### Legenda

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Il medesimo schema può essere utilizzato anche per i commenti e contributi relativi agli allegati (con i relativi punti) e alla tabella allegata al documento di consultazione.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
Osservazioni generali	



Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
8	1	<p>L'art 8 comma 1 stabilisce che l'impresa, al fine di valutare nel continuo l'osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori considera potenziali variazioni significative del profilo di rischio, quantità e qualità dei fondi propri nonché la composizione degli stessi, per tutta la durata di pianificazione.</p> <p>Suggeriamo a Codesta Spettabile Autorità, con le modalità ritenute maggiormente opportune (anche eventualmente tramite chiarimenti applicativi emanati in corrispondenza con l'emanazione del presente regolamento), di fornire elementi ulteriori con particolare riferimento alle modalità con le quali le imprese debbano approcciarsi al tema dell'<i>Aggiustamento per imposte differite</i> anche in ottica ORSA comprensivi di specifiche volte a chiarire il livello di dettaglio e di complessità delle elaborazioni richieste a "sostegno".</p> <p>Il tema infatti (<i>si pensi solo al fatto che dovrebbe essere simulato, per ciascun anno di proiezione del piano, un ulteriore piano strategico stressato, ricalcolato cioè a partire da poste che tengano conto della perdita istantanea derivante dall'allocazione del requisito patrimoniale dell'anno di piano che si sta considerando, al fine di valutare l'ammissibilità delle eventuali imposte differite nozionali attive considerando inoltre che in riferimento a ciascun anno di piano, il piano stressato di riferimento dovrebbe considerare anche i risultati di tutti gli anni futuri, anche successivi all'orizzonte temporale del piano base</i>) comporta un notevole impatto organizzativo, procedurale, soprattutto in termini di costi per soluzioni IT, etc....</p> <p>Si propone che vengano, quanto meno in una fase iniziale, considerate eventuali possibili semplificazioni, anche in deroga al principio di proporzionalità, anche per evitare il rischio di penalizzare le Compagnie che, solo per questioni legate alle dimensioni, organizzazione, risorse, debbano rinunciare al potenziale beneficio dell'aggiustamento per imposte differite.</p>
9		<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di integrare, con le modalità ritenute maggiormente opportune (anche eventualmente tramite chiarimenti applicativi emanati in corrispondenza con l'emanazione del presente regolamento), il testo del documento in consultazione con quanto riportato sul tema all'interno dell'Explanatory Test sull'orientamento n. 12 del documento EIOPA recante <i>Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on own risk and solvency assessment</i>.</p>